

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione notificata alla ricorrente il 19 aprile 2013, che respinge l'offerta della ricorrente nel quadro della procedura ristretta DIGIT/R2/PR/2011/039 e che concede il contratto ad un altro concorrente;
- condannare la convenuta a sostenere le spese;
- in subordine, nominare un perito indipendente con l'incarico di valutare la conformità con il capitolato d'oneri dell'offerta dell'altro concorrente e sospendere la sua decisione fino al momento in cui il perito incaricato abbia fornito la propria relazione, quindi, annullare la decisione della direzione generale dell'Informatica («DIGIT») e condannare la Commissione a sostenere le spese;
- qualora la DIGIT sottoscriva il contratto dei Servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni di nuova generazione («TESTA-ng»), ingiungere alla Commissione di risarcire il danno subito dalla ricorrente in conseguenza della decisione illegittima della DIGIT.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

- 1) Primo motivo, con cui si adduce che la DIGIT ha violato il principio di trasparenza e l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 113 del regolamento finanziario <sup>(1)</sup> e all'articolo 296 TFUE, dal momento che — in conseguenza del fatto che l'amministrazione aggiudicatrice aveva occultato in modo eccessivo il rapporto di valutazione dell'altro concorrente — la BT non ha avuto la possibilità di verificare se l'amministrazione aggiudicatrice avesse proceduto ad una valutazione equa dell'offerta dell'aggiudicatario.

Inoltre, la ricorrente sostiene, innanzi tutto, che la DIGIT non ha motivato in modo sufficiente l'occultamento di importanti parti del rapporto di valutazione dell'offerta dell'altro concorrente e, in secondo luogo, che laddove la DIGIT ha fornito motivazioni, tali motivazioni erano inammissibili.

- 2) Secondo motivo, con cui si sostiene che il metodo di assegnazione dei punti adottato dalla DIGIT per la valutazione delle offerte viola i principi generali — compresi i principi di trasparenza e di trattamento equo e paritario — applicabili alle procedure di gare d'appalto pubbliche. In particolare, il fatto che i) la tabella di valutazione della DIGIT non era stata divulgata anteriormente e che ii) la sua struttura era inusuale ha fornito all'altro offerente un vantaggio illegittimo.
- 3) Terzo motivo, con cui si afferma che le osservazioni della DIGIT contenute nel rapporto di valutazione nonché i corrispondenti punti assegnati all'offerta dell'altro concorrente non sono coerenti. Tali contraddizioni viziano la decisione, dato che ne rendono nulla la motivazione.
- 4) Quarto motivo, con cui si sostiene che la DIGIT ha accettato l'offerta di un altro concorrente, nonostante il fatto che il prezzo anormalmente basso avrebbe dovuto indurla ad eliminare tale offerta dalla procedura. A tale riguardo, la ricorrente afferma che il motivo in esame non può essere infi-

ciato dall'asserzione della DIGIT, secondo cui essa aveva esaminato detta offerta alla luce delle norme relative alle offerte anormalmente basse. Un generico rinvio alla normativa applicabile non può sostituire una indicazione adeguata delle ragioni per cui, in base all'analisi, la DIGIT ha nondimeno deciso di non espungere tale offerta dalla procedura.

In via subordinata rispetto a tale motivo, la ricorrente afferma che il prezzo proposto dall'altro concorrente nella sua offerta non è realistico e non può corrispondere ad un'offerta conforme al capitolato d'oneri. A tale riguardo, la BT chiede al Tribunale di nominare un perito indipendente per determinare se l'offerta in esame rispetti effettivamente taluni elementi del capitolato d'oneri.

- 5) Quinto motivo, con cui si fa valere che la decisione è viziata, in quanto il valore del contratto calcolato in tale documento non è corredato da una motivazione sufficiente.
- 6) Sesto motivo, vertente sul fatto che la DIGIT non è competente ad adottare la decisione impugnata, in quanto essa non dispone dei necessari poteri delegati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002 L 248, pag. 1)

## Ricorso proposto il 25 giugno 2013 — Federación Española de Hostelería/EACEA

(Causa T-340/13)

(2013/C 245/16)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

## Parti

**Ricorrente:** Federación Española de Hostelería (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. del Nogal Méndez e R. Fernández Flores)

**Convenuta:** Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare l'atto 2007-19641 134736-LLP-I-2007-1-ES -leonardo-LMP
- In subordine, trasferire alla ricorrente gli atti così com'erano alla data di invio all'indirizzo errato da parte dei responsabili della verifica, permettendole di esprimere le pertinenti osservazioni.
- In ulteriore subordine, ridurre l'importo del rimborso richiesto in conformità al principio di proporzionalità.

— Condannare la Commissione alle spese per gli onorari e gli ulteriori costi derivanti dalla presente causa.

— Condannare la Commissione alla restituzione degli importi percepiti maggiorati dei corrispondenti interessi di mora.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione del procedimento stabilito.]

— Al riguardo si afferma che le comunicazioni concernenti la relazione di verifica contabile sono state effettuate ad un soggetto terzo estraneo al rapporto tra la ricorrente e l'agenzia esecutiva convenuta.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione degli atti.

— Al riguardo si afferma che la decisione di recupero è priva di adeguata motivazione, in quanto l'agenzia esecutiva ha inviato alla ricorrente soltanto la nota di addebito, accompagnata dalla relazione di verifica.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa.

— Al riguardo si afferma che la ricorrente non ha mai potuto fornire, nel corso del procedimento amministrativo, il proprio punto di vista circa la verità e pertinenza dei fatti dedotti e in ordine a tutti i documenti sui quali la Commissione ha basato l'addebito di violazione del diritto dell'Unione.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

— Al riguardo si afferma che, nonostante il progetto sia stato concluso nell'aprile 2009, fino all'aprile 2013 l'agenzia esecutiva non ha manifestato alcuna obiezione rispetto alle modalità di svolgimento ed esecuzione dello stesso.

5) Quinto motivo, vertente sull'esistenza di uno sviamento di potere.

— Al riguardo si afferma che la Commissione non ha informato la ricorrente in ordine ai fatti che avrebbero potuto esserle contestati e non le dato l'opportunità di essere ascoltata prima dell'adozione della sanzione.

6) In ultimo luogo la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità.

### Ricorso proposto il 28 giugno 2013 — CN/Parlamento

(Causa T-343/13)

(2013/C 245/17)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrente:* CN (Brumath, Francia) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

*Convenuta:* Parlamento europeo

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— condannare l'Unione europea e il Parlamento europeo alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di 1 000 euro per i danni materiali subiti, aumentati degli interessi calcolati al tasso di 6,75%;

— condannare l'Unione europea e il Parlamento europeo alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di 40 000 euro per i danni morali subiti, aumentati degli interessi calcolati al tasso di 6,75%;

— condannare l'Unione europea e il Parlamento europeo alle spese legali e di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso CN, ex funzionario del Consiglio a riposo, mira ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale subito a seguito della pubblicazione nel sito istituzionale del Parlamento europeo, accessibile anche dall'esterno, dell'estratto di una petizione presentata dal ricorrente nel quale figurava una serie di dati personali tra cui anche informazioni relative al suo stato di salute ed alla presenza in famiglia di un soggetto disabile.

La divulgazione dei dati sarebbe avvenuta in modo ampio, tenuto conto che digitando sul motore di ricerca Google il nome del ricorrente era possibile risalire all'estratto della petizione pubblicato dal Parlamento.

Nonostante le richieste del ricorrente, il Parlamento non ha ritirato la pubblicazione dei dati personali e ha provveduto a tale ritiro solo in un secondo momento a seguito dell'intervento di un legale.